



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2013, proposto da Anas Spa,
rappresentata e difesa dall'avv. Elda Toscano, con domicilio eletto presso Anas
Ufficio Legale in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 247;

contro

il Comune di Favara, in persona del Sindaco p.t, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Pasquale Lentini, Antonia Vitello, Carmela Vitello, Pasquale Fanara, Onofrio
Ballone, Giuseppa Arnone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 12, prot. n. 3097 del 22/1/2013, con la quale il Comune di
Favara ha ordinato, tra gli altri, all'Anas s.p.a. di provvedere, entro 30 giorni, alla
rimozione dei rifiuti speciali e pericolosi abbandonati sul terreno di sua proprietà
ed al ripristino dei luoghi lungo la SS. 122 dal Km. 14+100 al Km. 14+300
contrada Iacono;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il dott. Filippo Giamportone e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Preliminarmente, rilevato che sussistono i presupposti per l'adozione di una pronuncia succintamente motivata, atteso che il ricorso si appalesa di facile soluzione.

Ed invero, in primo luogo, va accolto il primo motivo di ricorso (di incompetenza), avendo la giurisprudenza ammesso la competenza sindacale, e non dirigenziale, in relazione all'ordine di rimozione dei rifiuti, emesso dal dirigente comunale ex art. 192 del d.lgs. 152/2006.

Stabilisce, infatti, il comma 3 dell'art. 192 del d.lgs. 152 del 2006 che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, "è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."

Tale norma, che sancisce la competenza sindacale in luogo di quella dirigenziale, viene interpretata, dalla giurisprudenza maggioritaria, quale norma speciale rispetto all'art. 107 del T.U. enti locali (che affida ai dirigenti i compiti relativi alla gestione

delle attribuzioni amministrative dell'ente locale) (cfr. ex multis, Cons. St., sez. V, 29 agosto 2012, n. 4635; id., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765; id., sez. V, 10 marzo 2009, n. 1296; ord. sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061); Tar Lazio, sez. II, 01 febbraio 2013 n. 1142; Tar Salerno, sez. I, 17 settembre 2012 n. 1644; Tar Brescia, sez. I, 09 giugno 2011, n. 867).

Infatti, non può essere accolta la tesi, ormai minoritaria in giurisprudenza, in base alla quale essendo tale norma, in parte qua, riproduttiva del precedente art. 14, d.lgs. n. 22 del 1997, essa andrebbe applicata nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza che attribuisce la relativa potestà ordinatoria ai dirigenti, in base all'ordine di competenze, fra livello dirigenziale e politico, delineato dall'art. 107 T.U. Enti locali.

Tale costrutto logico non è condivisibile (cfr. Cons. St. 3675/2009) perché:

- a) è insuperabile il dato testuale dell'art. 192, co. 3, secondo periodo, che fa riferimento espresso al “ Sindaco”;
- b) trova applicazione, per il caso di conflitto apparente di norme, il tradizionale canone ermeneutico *lex posterior specialis derogat anteriori generali*;
- c) lo stesso art. 107, co. 4, ha cura di precisare che “Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, co. 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”, che è quanto verificatosi a seguito dell'entrata in vigore della norma sancita dall'art. 192, co. 3, cit., sicuramente speciale rispetto all'ordine generale di competenze previsto dall'art. 1, co. 4, e 107, co. 2, T.U. enti locali.

Va anche accolto il secondo motivo di ricorso (violazione dell'art. 192 del D.L.vo n. 156/2002), in base al quale nessun obbligo può essere imposto ai proprietari del terreno sul quale si è realizzato l'abbandono di rifiuti, qualora non emerga la loro colpa o il dolo.

Ora, in tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e disciplinata dall'art. 14 del D.lgs. n. 22/1997 (c.d. "Decreto Ronchi"), ha statuito che il proprietario dell'area interessata è tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2005, n. 136), ribadendo tale convinzione anche nella vigenza della nuova normativa (Cons. St., sez. V, 19 marzo 2009 n. 1612), escludendo conseguentemente che la norma configuri un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui).

Orbene, nel caso concreto, l'Amministrazione non ha posto in essere alcuna attività volta ad accertare eventuali responsabilità, anche omissive, della società ricorrente.

D'altra parte non si vede quale colpa possa imputarsi alla società ricorrente medesima, considerato che la vastità della rete stradale non consente una vigilanza tale da impedire fenomeni vandalici di questo tipo;

Ritenuti assorbenti i due profili di censura sopra esaminati, il ricorso va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Ritenuto di compensare le spese di lite in considerazione della particolarità della fattispecie contenziosa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con
l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)